

**DISCIPLINARE
DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE
CONCESSI IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 2.2
DEL P.O.R. CAMPANIA 2000 – 2006**

(AIUTI ESENTATI DALLA NOTIFICAZIONE IN CONFORMITÀ AL REG. CE N. 70/01)

Art. 1

Finalità

1. Il presente strumento disciplina le agevolazioni della Regione Campania per le Piccole Imprese operanti nei settori dell'artigianato del commercio dei servizi e del turismo nell'ambito della misura 2.2 del P.O.R. Campania 2000 – 2006.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente disciplinare si applica agli aiuti concessi nell'ambito della misura 2.2 del POR Campania 2000 – 2006, a favore delle imprese che esercitano attività artigianali, commerciali, turistiche e di servizio, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla Legge 381/91, esentati dalla notifica alla Commissione Europea in applicazione del Regolamento CE 70/2001.
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente disciplinare:
 - a) gli aiuti nei settori della siderurgia e dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell'industria automobilistica;
 - b) gli aiuti alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato CE;
 - c) gli aiuti alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - d) gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - e) gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà e a favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla GUCE C288 del 09.10.1999;
 - f) i così detti "aiuti di importo elevato" come definiti all'art.6 del Regolamento CE n.70/2001 (GUCE L 10, 13.01.2001, pg.33);
 - g) gli aiuti concessi nell'ambito della regola "de minimis", di cui al regolamento (CE) 69/2001 del 12.01.01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), i quali sono tuttavia previsti nell'ambito di applicazione della misura 2.2 del POR Campania 2000-2006, e concedibili in conformità alla vigente normativa comunitaria;
 - h) gli aiuti concessi nell'ambito di strumenti della programmazione negoziata.

Art. 3 *Definizioni*

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- a) “aiuto”, qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese di cui all'articolo 1;
- b) “piccola impresa”, l'impresa così definita nella “Raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese” (GUCE L 107 del 30.4.1996, pag.4); ovvero, dal 01/01/2005, l'impresa rispondente alla definizione di piccola impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6/5/03 (GUCE L 124 del 20.5.2003, pag.36);. (v. allegato 1 al presente regolamento)
- c) “investimento in immobilizzazioni materiali”, un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
- d) “investimento in immobilizzazioni immateriali”, un investimento per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- e) “intensità lorda dell'aiuto”, l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento, indicato dalla CE, applicabile al momento della concessione;
- f) “intensità netta dell'aiuto”, l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
- g) “numero di dipendenti”, il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- h) “soggetti istruttori”, la Regione Campania, ovvero i soggetti convenzionati a norma dell'art.12 del presente disciplinare;
- i) “destinatari finali”, le imprese che fruiscono degli aiuti.
- j) “investimento iniziale” l'investimento necessario alla realizzazione di un programma di investimenti come definito all'articolo 6 con esplicita esclusione di spese per scorte e spese di funzionamento.

Art. 4 *Oggetto dell'aiuto*

- 1. Gli aiuti concessi alle imprese nell'ambito della misura disciplinata hanno di norma ad oggetto l'investimento produttivo “investimento iniziale”.
- 2. Gli aiuti possono avere ad oggetto, inoltre, l'acquisizione di servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non sono continuativi o periodici, né connessi alle normali spese di

- funzionamento dell'impresa, come, a titolo di esempio, la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
3. Non sono ammissibili i progetti i cui programmi di investimento per la parte relativa all'esecuzione dei progetti siano stati avviati prima della presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti.
 4. Ai fini del precedente comma si specifica che un programma di investimenti si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione del progetto previsto, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente. Le spese di progettazione e quelle preliminari sostenute dall'impresa ai fini della presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti, non attengono alla fase di esecuzione dei progetti.

Art. 5

Forma ed intensità dell'aiuto

1. Possono essere concessi aiuti per investimenti materiali e/o immateriali, nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributi in conto capitale, nella misura massima del 35% in Equivalente Sovvenzione Netta (ESN), maggiorato del 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), calcolati sulla base delle spese ammissibili di cui al successivo articolo 8 comma 2 lettere a), b), c), d).
2. Nel caso di aiuti per l'acquisizione di consulenze e/o servizi reali l'intensità massima, nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributi in conto capitale, non può essere superiore al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) calcolato sulla base delle spese ammissibili di cui al successivo articolo 8 comma 2 lettere e), f).
3. Le imprese possono richiedere le agevolazioni nell'ambito della misura massima prevista nei precedenti commi 1 e 2 e nel rispetto dei massimali che saranno specificati nei bandi attuativi.
4. Il sistema di calcolo secondo le intensità massime espresse in ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) e in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.
5. Il calcolo delle agevolazioni è verificato dal soggetto istruttore sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e viene indicato nei decreti di concessione. L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.
6. Ai sensi dei precedenti commi si stabilisce che:
 - a) il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni

intervenute nel corso dell'anno, ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle indicazioni della Commissione Europea;

- b) per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili;
 - c) l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile. Le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitali alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.
7. Il destinatario deve partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto minimo - al netto di qualsiasi aiuto e del ricorso al credito - del 25% dell'ammontare dell'investimento ammissibile.

Art. 6

Programma di investimento

1. Il programma di investimenti da agevolare, considerate le finalità della misura, può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale (connessa o meno con un programma di delocalizzazione), l'ampliamento e adeguamento, l'ammodernamento e riqualificazione, la riconversione, la riattivazione, la razionalizzazione, la ristrutturazione di una unità locale esistente.
2. A fini dell'applicazione del comma 1 si considera:
 - a) "realizzazione di una nuova unità locale", il programma che prevede la realizzazione di una nuova struttura produttiva.
 - b) "ampliamento e adeguamento", il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
 - c) "ammodernamento e riqualificazione", il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
 - d) "riconversione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
 - e) "riattivazione", il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
 - f) "razionalizzazione", il programma diretto alla ottimizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
 - g) "ristrutturazione", il programma diretto al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.

Art. 7

Settori ammissibili

1. Nell'ambito del presente disciplinare ricadono i programmi di investimento presentati da imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, e

quelli riferiti alle attività delle cooperative sociali, a seguito dell'emanazione di bandi attuativi della misura 2.2 del POR Campania 2000-2006.

2. Ai sensi del presente disciplinare si fa riferimento al codice di attività di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 relativo all'attività effettiva svolta o prevista nell'unità locale oggetto del programma di investimenti. In tal senso si precisa che:
 - a) al macrosettore "artigianato", nell'ambito delle attività ammissibili, possono fare riferimento gli aiuti riguardanti i programmi presentati da imprese artigiane esercenti attività comprese alla sezione D e K della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91;
 - b) al macrosettore "commercio e servizi" nell'ambito delle attività ammissibili, possono fare riferimento gli aiuti riguardanti i programmi presentati da imprese commerciali e di servizi esercenti attività comprese alle sezioni G, H, I, K, ed O della suddetta Classificazione delle attività economiche ISTAT '91;
 - c) al macrosettore "turismo" nell'ambito delle attività ammissibili, possono fare riferimento gli aiuti riguardanti i programmi presentati da imprese turistiche esercenti attività comprese alle sezioni H, I, K, ed O della suddetta Classificazione delle attività economiche ISTAT '91;
 - d) alla tipologia "cooperative sociali" sono riferiti gli aiuti riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attività di pertinenza, relativamente ai settori artigianato, commercio, turismo e servizi in riferimento ai succitati codici ISTAT .
3. Dettagliate indicazioni sui settori e sulle attività ammissibili saranno fornite dai bandi attuativi della misura.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle le tipologie di spesa previste nel Complemento di Programmazione del POR campania 2000 – 2006 per ciascun settore di attività, sono considerate ammissibili le spese di investimento per immobilizzazioni materiali ed immateriali relative all'acquisto - e all'acquisizione mediante locazione finanziaria - di beni e servizi, nella misura in cui questi ultimi sono necessari alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni, previste nell'ambito di un programma di investimenti di importo massimo di €750.000,00. Importi inferiori, a seconda dei settori di riferimento, possono essere fissati dai bandi attuativi.
2. Le spese ammissibili riguardano in particolare quelle relative alle seguenti voci:
 - a) terreni;
 - b) fabbricati, opere murarie ed assimilate;
 - c) impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica;
 - d) immobilizzazioni immateriali.
 - e) progettazione e studi;
 - f) servizi reali
3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato. Le spese relative alle commesse interne di lavorazione non sono ammesse. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di scorte e le spese di funzionamento.

4. Le spese relative alle progettazioni e studi comprendono le seguenti categorie di spese:
 - a) progettazione ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
 - b) direzione lavori;
 - c) studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria;
 - d) oneri per le concessioni edilizie;
 - e) collaudi di legge,
 - f) prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
5. Le spese di cui al comma 4 sono riconosciute fino ad un valore complessivo massimo del 5% del totale degli investimenti ammissibili. In particolare, si stabilisce che le spese relative allo studio di fattibilità tecnico-economico-finanziaria sono ammissibili nella misura massima del 2%. Per la sola tipologia "piccola ricettività turistica", l'intero capitolo di spesa, di cui al comma 4, non può eccedere il 12% dell'investimento ammissibile di cui alle spese relative alla voce "Opere murarie ed assimilate" (escluso l'acquisto dell'immobile); la spesa relativa allo studio di fattibilità, è ammessa nel limite massimo del 2,5% per investimenti ammissibili fino a 500.000,00 euro e dell'1,5% per la parte che eccede 500.000,00 euro.
6. Le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.
7. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del presente regolamento a condizione che:
 - a) sussista un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'investimento;
 - b) il costo dell'acquisto del terreno non superi il 10% del costo totale degli investimenti ammissibili;
 - c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca una certificazione nella quale si confermi che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato, a meno che tale valore non risulti da parametri oggettivi ed incontestabili.
8. Le spese relative alle opere murarie ed assimilate possono comprendere le seguenti voci: restauro, ristrutturazione e riqualificazione di immobili, impianti generali, spese per allacciamento alle reti esterne, strade, piazzali, recinzioni.
9. Non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati.
10. Costituisce una spesa ammissibile anche l'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) purché sia direttamente connesso alle finalità dell'investimento e a condizione che:
 - a) una certificazione, fornita da un professionista qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, attesti che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa vigente;
 - b) l'immobile non abbia beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondo FESR;
 - c) l'immobile mantenga la destinazione assegnata per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla concessione del contributo;

- d) l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità del progetto;
- e) Nel caso in cui i fabbricati o il terreno sia di proprietà di una pubblica autorità esso deve essere acquisito secondo una delle due seguenti procedure:
 - e.1 la vendita da parte della pubblica autorità è conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente pubblicizzata ed aggiudicata al migliore o all'unico offerente;
 - e.2 la vendita è effettuata al valore di mercato quale stabilito da periti indipendenti. Se, dopo ragionevoli tentativi di vendita al valore indicato dalla perizia, risulta impossibile vendere il bene immobile a quel prezzo, potrà essere consentito uno scarto massimo del 5% rispetto a tale valore d'origine.
- 11. L'ammontare massimo delle spese relative alle opere murarie ed assimilate varia a seconda del settore di riferimento, anche se le stesse in linea generale non possono essere superiori al 50% dell'investimento complessivo. Specifiche per ciascun settore saranno dettate dai bandi di attuazione.
- 12. Le spese relative alla voce impianti ricomprendono quelle relative all'acquisto di macchinari, di impianti di produzione e di attrezzature (compresi mobili e attrezzature per ufficio). Sono, inoltre, spese ammissibili quelle relative ai sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi per manipolare, trasportare e sollevare materiali, operanti esclusivamente nell'ambito dell'unità locale finanziata. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati per merci e/o persone, fatta eccezione per specificità settoriali che saranno definite nei bandi attuativi.
- 13. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in EURO pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".
- 14. Le spese relative ad investimenti immateriali sono ammesse alle agevolazioni a condizione che si tratti unicamente delle spese legate alla acquisizione di:
 - a) brevetti;
 - b) licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
 - c) conoscenze tecniche non brevettate (software, pacchetti informatici, etc.).
- 15. Gli attivi immateriali ammissibili sono soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che non siano trasferiti ad altre regioni. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:
 - a) essere sfruttati esclusivamente nella struttura destinataria dell'aiuto;
 - b) essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
 - c) essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
 - d) figurare all'attivo dell'impresa e restare nella struttura del destinatario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni.
- 16. Le spese relative all'acquisto di brevetti non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.
- 17. Ai fini del presente disciplinare non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- a) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un immobile esistente;
- b) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di altri beni, di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di coniugi ovvero parenti o affini entro il terzo grado dei soci/associati stessi;
- c) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e, comunque, ogni bene mobile tenuto all'iscrizione in appositi registri, salvo i casi previsti nei bandi attuativi;
- d) le spese per l'acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate;
- e) le spese relative a commesse interne di lavorazione.

18. L'investimento deve essere conservato in Campania, ed i beni finanziati non possono essere ceduti dal destinatario a terzi, per almeno 5 anni dalla data dell'atto di concessione del finanziamento.

Art. 9

Acquisti attraverso la formula del leasing

1. I soggetti destinatari possano realizzare l'investimento attraverso la formula dell'acquisto in leasing. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di leasing è ammissibile al cofinanziamento nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. E' ammesso solo il caso di aiuti all'utilizzatore (leasing indiretto), che è il destinatario del cofinanziamento comunitario. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probante equivalente, costituiscono l'ammontare della spesa ammissibile al cofinanziamento.
3. Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle indicate all' articolo 8.
4. I contratti di leasing indiretto che beneficiano dell'aiuto comunitario debbono contenere una clausola di riacquisto oppure prevedere un periodo minimo di leasing corrispondente alla vita utile del bene oggetto del contratto.
5. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non può superare il valore di mercato del bene dato in leasing. Gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc.) non costituiscono spesa ammissibile.
6. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di leasing è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto di leasing supera la durata dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dell'intervento.
7. In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, l'utilizzatore si impegna a rimborsare all'autorità regionale (per accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo di leasing finanziato.

Art. 10

Regole di cumulo

1. Gli aiuti esentati dalla notificazione alla CE afferenti al presente disciplinare non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nella Carta degli Aiuti di Stato regionali per gli anni 2000 – 2006 in Italia (GUCE C 175 del 24/6/2000). Tale livello per la Regione Campania è pari al 35% in Equivalente Sovvenzione Netta (ESN), maggiorato del 15% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).
2. Ai fini dei controlli relativi al rispetto delle regole di cumulo dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti:
 - b) le imprese aspiranti destinatarie presentano una autocertificazione concernente gli eventuali benefici pubblici ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di finanziamento;
 - c) tutti gli investimenti sovvenzionati figurano nella nota integrativa del bilancio dell'impresa destinataria, ad esclusione dei casi riferiti a soggetti esonerati per legge.
 - d) La Regione Campania istituisce un apposito registro regionale degli aiuti in esenzione, come previsto all'art.19 del presente disciplinare.

Art. 11

Adeguamenti normativi

1. L'adeguamento del regime di aiuti di cui al presente disciplinare alle eventuali modifiche apportate alla Carta degli aiuti a finalità regionale, nonché a qualsivoglia modifica della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, è automatico; le modifiche sono riportate di volta in volta nei bandi attuativi.

Art. 12

Convenzione con Soggetti esterni – Soggetti istruttori

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell'attività istruttorie e di erogazione relative alle domande di agevolazione di cui al presente disciplinare possono essere affidate a banche o società in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con apposita convenzione sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettante.

Art. 13

Procedure per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti previsti nell'ambito dell'attuazione della misura 2.2 del POR Campania 2000-2006 sono concessi previo procedimento valutativo in riferimento al disposto del

d.lgs. n.123/98. L'Amministrazione regionale determina, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare totale dell'intervento di cofinanziamento.

2. L'Amministrazione regionale comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti, e tutte le specifiche attuative delle operazioni di cofinanziamento, con apposito bando da pubblicare sulla Bollettino ufficiale della Regione Campania almeno novanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'invio delle domande.
3. Nel procedimento, a "graduatoria", la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, stilate sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, nel rispetto del dettato del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000 - 2006.
4. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa ai bandi attuativi, che, a tal fine, tengono conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici della misura, nonché di quanto previsto in sede di progettazione integrata e nel presente disciplinare per l'attuazione della misura 2.2.

Art. 14

Condizioni e modalità di accesso agli aiuti

1. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non è altresì ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di più domande di agevolazione sullo stesso bando.
2. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato, quando il cumulo dei finanziamenti darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello massimo fissato dalla normativa comunitaria vigente. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati.
3. In conformità con le disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, i programmi di investimento agevolabili sono quelli la cui fase di realizzazione è avviata a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili in relazione alla fase di realizzazione del progetto e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorché quietanzati o pagati successivamente.

4. I bandi di attuazione della misura 2.2 riporteranno i riferimenti, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di ammissione agli aiuti, nonché l'elenco della documentazione necessaria, ed ogni altra specifica attuativa.
5. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso a finanziamento dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando un apposito conto corrente aperto dal destinatario degli aiuti sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto.

Art. 15

Erogazioni dei contributi

1. Le erogazioni del contributo sono effettuate al massimo in tre quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell'impresa destinataria, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata della documentazione individuata negli apposti bandi attuativi.
2. Le modalità di erogazione sono altresì individuate dai bandi attuativi;
3. Gli investimenti si intendono realizzati quando:
 - a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura;
 - b) il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente;
 - c) l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni.
4. La documentazione finale di spesa consiste in un elenco analitico delle fatture e degli altri titoli di spesa, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa secondo le disposizioni di legge in forma di relazione descrittiva della realizzazione del programma di investimenti, nonché da una perizia giurata sull'intero investimento resa da un tecnico abilitato. Le modalità specifiche per la determinazione della documentazione finale di spesa sono fissate nei bandi attuativi.
5. Gli investimenti sono effettuati entro diciotto mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo. I termini di realizzazione del progetto possono essere prorogati di ulteriori sei mesi. La proroga, opportunamente motivata e palesemente indipendente da negligenze o colpe del destinatario, deve essere preventivamente richiesta e debitamente autorizzata dal soggetto che ha provveduto alla concessione del contributo. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al sessanta per cento del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.
6. Eventuali variazioni di quanto le imprese hanno attestato nelle domande, o del programma di investimenti, sono tempestivamente comunicate al beneficiario finale che ha provveduto alla concessione del contributo, ai fini della valutazione di congruenza e dell'eventuale ammissibilità delle suddette variazioni, ovvero dell'emanazione di

“opportune misure” da parte della Regione Campania per consentire all’impresa destinataria di non incorrere nella revoca dei finanziamenti.

7. L’ammontare dell’agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione, al momento dell’erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all’ammontare degli investimenti ammissibili realizzati, ed alla loro effettiva distribuzione temporale, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.

Art. 16

Controlli

1. Per i cinque anni successivi alla data dell’atto di concessione del finanziamento, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la Regione Campania, o altre istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Art. 17

Revoca delle agevolazioni

1. La Regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:
 - a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state cumulate agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, dando così luogo ad un'intensità totale d'aiuto superiore al livello fissato dalla vigente normativa comunitaria e richiamata all'articolo 10;
 - b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente disciplinare;
 - c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data dell’atto di concessione dell'agevolazione;
 - d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie, o per il giudizio di ammissibilità, abbiano subito variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati nei bandi attuativi;
 - e) l’ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all’articolo 15, comma 5, risulta inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme sono restituite con le modalità indicate negli atti di revoca.
3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, del medesimo articolo.

Art. 18

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dei bandi disciplinati dal presente strumento si provvede con le disponibilità esistenti nei capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio relativi all'attuazione del POR Campania 2000 – 2006 per la misura 2.2.

Art. 19

Adempimenti della Regione Campania

1. I regimi di aiuto afferenti il presente disciplinare e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni del “Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”, pubblicato nella GUCE L 10 del 13/1/2001, e pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'art.88 paragrafo 3 del medesimo trattato.
2. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all'allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
3. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione dei regimi esentati secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001;

Art. 20

Norme finali

1. I bandi attuativi possono prevedere eventuali riserve di fondi e/o limitazioni di spesa per aree geografiche regionali e per tipologie di attività, in funzione delle esigenze provenienti dai Progetti Integrati o dalle altre forme di programmazione integrata previste dal Complemento di Programmazione del POR Campania 2000 - 2006.

Art. 21

periodo di validità

1. Il presente disciplinare resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

ALLEGATO 1: Definizione delle piccole imprese

1.1 [estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)] **in vigore fino al 31/12/2004;**

...(omissis)

1. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la “piccola impresa” è definita come un'impresa:
 - avente meno di 50 dipendenti, e
 - avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.
2. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
3. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
4. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
5. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di “PMI”, “media impresa”, “piccola impresa” o “microimpresa” solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
6. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
7. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio."

1.2 [estratto dalla raccomandazione 2003/361/CE Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese] **in vigore a partire dal 1/1/2005;**

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

...(omissis)

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

...(omissis)

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente:

un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa,
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa,
- c) dai proprietari gestori,
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.